

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 68-4271

Impiego temporaneo e straordinario di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, in cantieri di lavoro promossi dagli Enti di cui al comma 1 art. 32 LR 34/08 - Approvazione disposizioni attuative. Riparto fondi a favore delle Province.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la Legge 264/49 "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", in specifico l'art. 59 "Cantieri – scuola" che autorizza l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità;

vista la Legge 418/75 "Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana";

vista la LR n. 34/08 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e in particolare l'art. 32 che norma l'attività nei cantieri di lavoro;

vista la LR 7/01 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la LR 6/12 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014";

vista la LR 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la DGR n. 51-1124 del 30.11.2010 "LR 34/08 e s.m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche. Intervento biennale 2010-2011 per la somma complessiva di 18.000.000,00 di cui 4.107.146,52 a carico del cap. 147240/2010 UPB DB15041. Attribuzione risorse a favore dell'Agenzia Piemonte Lavoro.";

considerato che presso l'Agenzia Piemonte Lavoro risultano economie di spesa per € 3.668.924,60, trasferite con la sopra citata Deliberazione e non utilizzate;

considerato che l'art. 32 della LR 34/08, stabilisce che per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti individuati dall'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), possono essere inseriti in progetti di cantieri di lavoro ed il comma 1 dello stesso articolo 32, individua gli Enti che possono presentare il progetto alle Province territorialmente competenti;

considerate le finalità dei progetti di cantieri di lavoro, così come definite dall'art. 32 della LR 34/2008, che si pongono come strumento di *work fare*, per cui la prestazione economica erogata ai lavoratori è collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa, in particolar modo per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

vista la D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 di approvazione "Linee guida per il funzionamento dei Gruppi Operativi Locali" e la D.G.R. n. 42-12473 del 2.11.2009 di presa d'atto dei Gruppi Operativi Locali presenti sul territorio regionale;

ritenuto opportuno utilizzare € 600.000, parte delle citate economie di spesa corrispondenti a € 3.668.924,60 per la realizzazione di cantieri di lavoro così come previsti all'art. 59 della Legge 264/49 e all'art. 32 della LR 34/2008 a favore dei soggetti di cui all'art. 29, comma 1, lettere b), per l'esercizio finanziario 2012;

ritenuto di ripartire a favore delle Province, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. 34/08, le risorse per realizzazione di cantieri di lavoro, per lo svolgimento di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e costruzione di opere di pubblica utilità per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) in base:

- ai numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna;
- media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2007/2011 come indicato nelle tabelle successive, parte integrante del presente atto;

ritenuto, a seguito dell'esperienza maturata nella realizzazione dei cantieri di lavoro di introdurre alcune modifiche alle modalità di realizzazione e gestione dei progetti, in particolare per ciò che concerne la gestione del procedimento e le caratteristiche del flusso delle comunicazioni tra Regione, Province ed Enti promotori e utilizzatori;

ritenuto opportuno adottare un regolamento, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le modalità di realizzazione dei cantieri di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) della LR 34/2008;

considerato che l'art. 32, comma 11, della LR 34/08 stabilisce che il trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro sia a carico degli Enti promotori e utilizzatori secondo le norme vigenti;

dato atto che per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo dei lavoratori inseriti nei cantieri di lavoro attivati ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49, si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 32, comma 4, lettera b) della LR 34/08, che prevede che la Giunta regionale stabilisca l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati nei cantieri di lavoro, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT);

considerato che, l'entità dell'indennità giornaliera per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1, lettera a) inseriti nei cantieri di lavoro è pari a 31,92 euro per l'anno 2011 e che la media annua dell'inflazione rilevata dall'ISTAT corrisponde al 2,75%;

visto l'art. 32, comma 1, della LR 34/2008, che stabilisce che l'utilizzo dei cantieri non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da interventi di politica attiva finalizzate a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti;

vista la DGR n. 66-3576 del 19.03.2012, "L.R. 34/2008, art. 4 comma 1 lett. b) e art. 21 comma 3 lett. a). Definizione degli standard qualitativi di servizio per gli operatori pubblici e privati idonei ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale. Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro";

vista la DGR 30-4008 del 11/06/2012 “LR 34/2008, art. 21. Istituzione dell’elenco per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco”;

considerata la necessità di stabilire che i progetti riguardanti i cantieri di lavoro presentati dagli Enti promotori e utilizzatori sono finalizzati al rinforzo dell’occupabilità dei lavoratori, anche attraverso percorsi integrati comprensivi di azioni di accoglienza-primario filtro e presa in carico, percorsi di orientamento professionale e consulenza orientativa, volti ad aiutare e sostenere i lavoratori nello sviluppo di capacità e competenze utili al reinserimento sociale e lavorativo, e/o altre azioni di accompagnamento al lavoro e di incontro domanda/offerta di lavoro, nel rispetto degli standard di servizio, così come previsto dalla citata DGR n. 66-3576 del 19.03.2012;

ritenuto altresì di stabilire che tali progetti possano essere integrati con azioni aggiuntive di formazione finalizzate all’attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere;

vista la D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato “Le disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”;

vista la D.D. n. 629 del 12/11/2009, “Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (Art. 11.3, lettera b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009”;

ritenuto che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non possa prevedere l’utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la sopra citata Determinazione;

valutata la necessità di osservare il percorso professionale dei lavoratori anche successivamente alla fine del cantiere attraverso l’attività di monitoraggio realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);

acquisito il parere favorevole del Comitato al lavoro e formazione professionale, che fino all’insediamento del Comitato istituzionale al lavoro, di cui all’art. 10 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.07.2012;

acquisito il parere favorevole della Commissione regionale per l’impiego, che fino all’insediamento della Commissione regionale di concertazione, di cui all’art. 11 della LR 34/08, ne fa le funzioni secondo le modalità stabilite dall’art. 65 comma 3 della stessa legge, espresso nella seduta del 27.07.2012;

la Giunta Regionale ai sensi di legge,

delibera

Di ripartire a favore delle Province la somma di €600.000,00 sopra indicata per l’attivazione di cantieri di lavoro di cui all’art. 32 della LR 34/08, per i soggetti individuati dall’art. 29 comma 1 lettera b) della LR 34/08, in base al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri

territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2007/2011, come di seguito indicato:

Province	* Numero Detenuti	Somma ripartita	** % media anni 2007/2011	Somma ripartita	Totale contributo regionale per cantieri di lavoro esercizio 2012
Alessandria	690	44.766,40	19,40	68.632,07	113.398,47
Asti	253	16.414,30	6,00	21.226,42	37.640,72
Biella	299	19.399,10	5,40	19.103,77	38.502,87
Cuneo	1.006	65.268,10	19,80	70.047,17	135.315,27
Novara	258	16.738,70	5,80	20.518,87	37.257,57
Torino	1.650	107.050,10	16,20	57.311,32	164.361,42
Verbano Cusio Ossola	117	7.590,90	7,00	24.764,15	32.355,05
Vercelli	351	22.772,40	5,20	18.396,23	41.168,63
Totale	4.624	300.000,00	84,80	300.000,00	600.000,00

Fonti:

* Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - Sezione Statistica.

** Direzione regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia/Direzione regionale Istruzione, formazione professionale e Lavoro.

Di approvare le disposizioni, che stabiliscono i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore delle Province e degli Enti promotori e utilizzatori dei cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 59 della Legge 264/49 e dell'art. 32 della LR 34/08 e sue modifiche ed integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che l'entità dell'indennità giornaliera, di cui all'art. 32 comma 4 lettera b) della LR 34/08, da corrispondere ai soggetti individuati dall'art. 29 comma 1 lettera a) della LR 34/08 inseriti nei cantieri di lavoro per l'esercizio 2012, risulta essere di € 32,80 per 7 ore giornaliere, in quanto la media annua 2011 dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) risulta essere pari al 2,75%.

Di stabilire che all'indennità giornaliera erogata ai soggetti inseriti nei cantieri di lavoro non possano essere sommati sussidi al reddito regionali nell'ambito delle politiche del lavoro, indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o emolumenti percepiti come ammortizzatori sociali.

Di stabilire che l'Amministrazione Penitenziaria individua i soggetti avviabili nei cantieri di lavoro su richiesta degli Enti utilizzatori.

Di stabilire che ulteriori criteri selettivi potranno essere individuati dalle Province in raccordo con gli Enti utilizzatori, ai sensi del comma 8 art. 32 della LR 34/08.

Di stabilire che le Province per valutare i progetti di cantiere presentati dagli Enti, possono avvalersi della collaborazione dei Gruppi Operativi Locali territoriali, a cui l'allegato alla D.G.R. n. 52-11390 del 23.12.2003 "Linee guida per il funzionamento dei gruppi operativi locali" riconosce la

competenza in materia di azioni per il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà.

Di stabilire che il progetto di cantiere di lavoro, può essere integrato con azioni formative aggiuntive finalizzate all'attività di cantiere, che siano anche professionalizzanti e spendibili sul mercato del lavoro successivamente la fine del cantiere; tali attività formative possono essere erogate esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

Di stabilire che la quantificazione del costo dei servizi al lavoro e delle attività formative previsti nei progetti di cantiere non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con la D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009)".

Di stabilire che l'Agenzia Piemonte Lavoro ha funzioni di monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere e sul successivo percorso professionale dei lavoratori utilizzati, attraverso l'analisi delle informazioni inserite nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP).

Di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro l'adozione di successivi atti contenenti le disposizioni di dettaglio, nonché l'eventuale compensazione tra le somme ripartite tra le Province, qualora l'effettivo fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province lo richiedesse.

Di stabilire che la Regione Piemonte possa destinare ai cantieri di lavoro per disoccupati le eventuali somme risultanti da un minor fabbisogno verificato a seguito della presentazione delle richieste di contributo da parte delle Province.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni concernenti la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore delle Province e degli Enti beneficiari che promuovono Cantieri di lavoro per soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ai sensi dell'art. 32 della legge 34/2008 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Enti beneficiari.

Art. 4 Progetti di Cantiere di Lavoro.

Art. 5 Ammontare del contributo.

Art. 6 Procedure di individuazione dei lavoratori.

Art. 7 Modalità procedimentali.

Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo.

Art. 9 Rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo.

Art. 10 Monitoraggio.

Art. 1 Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni determinano, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno ai comuni, alle comunità montane, loro forme associative, agli organismi di diritto pubblico di cui all' articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che promuovono cantieri di lavoro con l' utilizzo di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale previsti dall'art. 2, lettera b) delle presenti disposizioni.

Art. 2 Definizioni

1. Si intendono per:

a) Cantieri di Lavoro: inserimento di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale in attività temporanee o straordinarie in ambito forestale e vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani. I cantieri di lavoro non danno luogo a rapporti di lavoro tra i soggetti utilizzati e gli Enti che promuovono i progetti. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.

b) Soggetti utilizzati: i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. b), non percettori di trattamenti previdenziali così come indicato nella delibera, ad eccezione dei soggetti titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

c) Enti pubblici: comuni, comunità montane, loro forme associative e organismi di diritto pubblico così come definiti dall'art. 3, comma 26, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Art. 3 Enti Beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo gli Enti promotori e utilizzatori che, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, presentano progetti che prevedono l'utilizzo di soggetti di cui all'art. 2, lettera b) delle presenti disposizioni.

Art. 4 Progetti di Cantieri di lavoro

1. Ciascun progetto di cantiere di lavoro contiene le seguenti indicazioni:
 - a) Denominazione progetto.
 - b) Ente promotore.
 - c) Nome e recapito del referente del progetto.
 - d) Finalità e obiettivi.
 - e) Descrizione delle attività da realizzare.
 - f) Numero di soggetti necessari alla realizzazione dell'attività.
 - g) Luogo di svolgimento delle attività.
 - h) Durata del cantiere.
 - i) Numero di giornate di impegno previsto per ciascun/a lavoratore/trice.
 - j) Orario e modalità di lavoro.
 - k) Servizi al lavoro: contenuti, durata e soggetto che eroga i servizi¹.
 - l) Attività formative: contenuti, durata e soggetto che eroga la formazione².
 - m) Sicurezza: adeguamento del Piano per la sicurezza (previsto solo per gli Enti che accedono per la prima volta al contributo), durata attività formativa, acquisto attrezzatura antinfortunistica.
 - n) La previsione della copertura INAIL, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura INPS.
 - o) Costo complessivo e per soggetto dell'indennità giornaliera.
 - p) Costo complessivo e per soggetto dei Servizi al lavoro.
 - q) Costo complessivo e per soggetto delle attività formative.
 - r) Costo complessivo e per soggetto della spesa per la Sicurezza.
2. Durata dei progetti:

da 40 a 130 giornate (da due a sei mesi) lavorative per cantieri che prevedono 35 ore di lavoro settimanale. La durata massima può essere superata a causa di sospensioni del cantiere per motivi tecnici, non oltre i 12 mesi dalla data di autorizzazione del progetto;

da 40 a 260 giornate lavorative (da 2 mesi ad un anno) per i cantieri che prevedono un orario settimanale inferiore a 35 ore.
3. Il numero minimo di soggetti da utilizzare in un progetto di cantiere di lavoro è pari a 1. I progetti di cantiere di lavoro devono prevedere la realizzazione di attività temporanee o straordinarie in ambito forestale e vivaistico, rimboschimento, sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente e degli spazi urbani.
4. Al fine di promuovere l'inserimento/reinserimento occupazionale dei soggetti, i progetti possono prevedere l'erogazione di Servizi al lavoro così come definiti dalla D.G.R. n. 66-3576 del 19 marzo 2012 che ne definisce gli standard qualitativi. Le azioni ammissibili sono riportate nella tabella seguente:

¹ I Servizi al lavoro previsti possono essere erogati esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della DGR n. 30-4008 dell'11.06.2012 recante "LR 34/2008, art 21. Istituzione dell'elenco per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i Servizi al lavoro. Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco".

² La Formazione prevista può essere erogata esclusivamente da operatori accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato "Le disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative di formazione professionale e orientamento".

Servizi al Lavoro	Durata
Accoglienza-primo filtro e/o presa in carico	incontri individuali: da 30 minuti a 2 ore
	incontri per piccoli gruppi, da 2 a 5 persone: da 1 ora a 2 ore
	incontri per grandi gruppi, da 6 a 14 persone: da 1 a 2 ore
Orientamento professionale	incontri individuali: da 30 minuti a 2 ore
Consulenza orientativa	incontri individuali: da 1 ora a 2 ore
Accompagnamento al lavoro	incontri individuali: da 2 ore a 40 ore
	incontri per piccoli gruppi, da 2 a 5 persone: da 2 ore a 40 ore
	incontri per grandi gruppi, da 6 a 14 persone: da 2 ore a 40 ore

5. Le attività formative devono essere finalizzate al rinforzo dell'occupabilità dei soggetti e, compatibilmente con i tempi di avvio del progetto, possono essere quelle previste dalla Direttiva pluriennale Mercato del Lavoro 2012/2014 o loro moduli.
6. La quantificazione del costo dei Servizi al lavoro e della Formazione³ non può prevedere l'utilizzo di parametri superiori alle Unità di Costo Standard (UCS) stabilite con D.D. n. 629 del 12 novembre 2009 "Approvazione e adozione dei parametri dei costi ammissibili ad un contributo del Fondo Sociale Europeo (art. 11.3 lett. b) (i) (ii) del Reg. CE n. 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009", vale a dire:
 - per i servizi individuali il costo massimo è dato dall'UCS € 35 per ora per destinatario;
 - per i servizi (al lavoro o di formazione) rivolti a piccoli gruppi, composti da almeno 2 persone e fino ad un massimo di 5, il costo massimo è dato dall'UCS € 26 per ora per destinatario;
 - per i servizi (al lavoro o di formazione) rivolti a grandi gruppi, composti da almeno 6 persone e fino ad un massimo di 14, il costo massimo è dato dall'UCS € 13 per ora per destinatario.
7. I costi previsti per i Servizi al lavoro e per le attività formative (ad esclusione della formazione per la sicurezza di cui al comma 1 lettera m) non possono in ogni caso superare complessivamente il 15% del costo totale del progetto.

Art. 5 Ammontare del Contributo

1. La Regione Piemonte contribuisce al finanziamento dei progetti di cantiere di lavoro ripartendo tra le Province le risorse disponibili in proporzione al numero dei soggetti condannati detenuti nelle carceri territorialmente competenti ed in esecuzione penale esterna, e la media del numero dei soggetti inseriti nei cantieri negli esercizi 2007/2011. Le risorse regionali sono destinabili a coprire i costi in elenco, secondo le percentuali riportate:
 - Il 100% dell'importo relativo all'indennità giornaliera.
 - Il 100% dell'importo relativo ai servizi al lavoro.
 - Il 100% dell'importo relativo alle attività formative.
 - Il 100% dell'importo relativo alle spese per la sicurezza.
2. E' a carico degli Enti beneficiari il 100% dell'importo relativo alla copertura INAIL, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e della copertura alla contribuzione INPS.
3. L'indennità giornaliera è rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'ISTAT.

³ Non può essere oggetto di contributo la formazione già finanziata con altre risorse pubbliche, ad eccezione di quelle dello stesso Ente beneficiario.

Art. 6 Procedure di individuazione dei lavoratori

1. Dopo l'approvazione del cantiere di lavoro da parte della Provincia, gli Enti beneficiari si rivolgono all'Amministrazione Penitenziaria per l'individuazione dei lavoratori.
2. Le Province definiscono specifici criteri aggiuntivi per l'individuazione dei soggetti.
3. I soggetti sono inseriti nei progetti, a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio del successivo, ad eccezione delle categorie di lavoratori individuate nel comma 5, art. 32 della legge regionale 34/2008.

Art. 7 Modalità procedurali

1. Con Deliberazione di Giunta, pubblicata sul BUR, la Regione definisce: l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i territori provinciali, trasferisce alle Amministrazioni provinciali le risorse assegnate e definisce l'entità dell'indennità giornaliera.
2. La Provincia:
 - a. approva i progetti di cantiere di lavoro ed ammette al relativo finanziamento gli Enti beneficiari;
 - b. invia all'Amministrazione regionale l'elenco dei progetti approvati,
 - c. trasferisce all'Ente beneficiario il 50% del contributo assegnato a titolo di acconto;
 - d. riceve da parte degli Enti la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed eroga il saldo nei limiti del contributo concesso;
 - e. trasmette all'Amministrazione regionale l'elenco e l'ammontare delle spese rendicontate dagli Enti.
3. L'Ente beneficiario:
 - a. presenta il progetto all'Amministrazione provinciale;
 - b. comunica l'avvio delle attività previste dal progetto e il numero di lavoratori/trici impiegati/e;
 - c. comunica all'Amministrazione provinciale la conclusione delle attività previste dal cantiere e presenta la rendicontazione finale delle spese sostenute.
4. Il progetto si intende validamente avviato quando tutti i lavoratori/trici previsti/e sono impiegati/e nelle attività del progetto, salvo casi in cui il numero dei lavoratori/trici utilizzati è inferiore per motivi sottoposti alla validazione da parte delle Province. Tutti/e i/le lavoratori/trici inseriti/e nel progetto devono iniziare e terminare le attività nella stessa data.
5. La modulistica è predisposta dall'Amministrazione regionale e resa disponibile sui siti delle Province.

Art. 8 Concessione ed erogazione del contributo

1. Gli Enti proponenti hanno 90 giorni per presentare i progetti alle Province dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora il termine cadesse in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
2. Le Province approvano i progetti di cantieri di lavoro ed ammettono al relativo contributo entro il termine massimo di 40 giorni successivi la data di scadenza per la presentazione dei progetti da parte degli Enti beneficiari.
3. Gli Enti beneficiari avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto.
4. Successivamente all'avvio dei cantieri, le Province trasferiscono agli Enti beneficiari, a titolo di acconto, il 50% del finanziamento concesso.

5. Le Province inviano all'Amministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, l'elenco contenente le domande dei progetti di cantiere autorizzati ed il relativo atto di autorizzazione, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
6. La Provincia, in caso di rinuncia dell'Ente beneficiario o di revoca del contributo, può ammettere in sostituzione progetti non finanziati per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati in autofinanziamento.

Art. 9 Rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo

1. entro 60 giorni dalla data di conclusione del cantiere di lavoro, l'Ente beneficiario del contributo provvede alla rendicontazione delle spese sostenute per singole voci di costo ammissibile, giustificate da documenti contabili probatori, e trasmette tale documentazione all'Amministrazione provinciale unitamente ad un rapporto finale di esecuzione del progetto.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, la Provincia approva il rendiconto ed eroga all'Ente beneficiario il saldo del contributo nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili. La Provincia trasmette all'Amministrazione regionale l'atto di approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio, il prospetto dei costi rimborsabili, i rapporti finali di esecuzione dei progetti e gli atti di erogazione del saldo, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione dell'ultimo rendiconto dell'esercizio finanziario.
3. I modelli per la trasmissione delle informazioni sono predisposti dall'Amministrazione regionale e resi disponibili sui siti delle Province.

Art. 10 Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di cantiere di lavoro è svolto dall'Agenzia Piemonte Lavoro.
2. Contestualmente all'avvio del cantiere, gli Enti beneficiari o le Province inseriscono nel Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), secondo modalità concordate con l'Amministrazione regionale, i dati relativi ai/alle lavoratori/trici utilizzati/e.